



LE PRINCIPALI REGOLE RELATIVE ALLE ZONE ROSSE

1) ATTIVITA' ECONOMICHE

- 1.1 Attività produttive di beni primari (agricoltura) e secondari (industria e artigianato) tutte ammesse;
- 1.2 Attività di servizi: ammesse, tranne attività di palestre, piscine, terme (salvo che per prestazioni mediche), centri sportivi, cinema, teatro, discoteche e simili;
- 1.3 Attività di servizi alla persona: ammessi solo lavanderie e servizi funebri; escluse attività acconciatori, estetisti, tolettatura animali domestici;
- 1.4 Attività commerciali: vietate, salvo quelle dell'allegato 23 del Dpcm 2.3.2021¹; chiusi mercati e centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi, tranne che per farmacie, parafarmacie, presidi

-
- ¹ • Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari)
- Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
 - Commercio al dettaglio ed esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
 - Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codice Ateco: 47.2), ivi inclusi gli esercizi specializzati nella vendita di sigarette elettroniche e liquidi da inalazione
 - Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
 - Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice Ateco: 47.4)
 - Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione (incluse ceramiche e piastrelle) in esercizi specializzati
 - Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
 - Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura e per il giardinaggio
 - Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione e sistemi di sicurezza in esercizi specializzati
 - Commercio al dettaglio di libri ed esercizi specializzati
 - Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
 - Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio
 - Commercio al dettaglio di confezioni e calzature per bambini e neonati
 - Commercio al dettaglio di biancheria personale
 - Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero in esercizi specializzati
 - Commercio di autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori
 - Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati
 - Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica)
 - Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
 - Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria ed esercizi specializzati
 - Commercio al dettaglio di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
 - Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati
 - Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
 - Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
 - Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
 - Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali
 - Commercio al dettaglio ambulante di: prodotti alimentari e bevande; ortofruttili: ittici: carne: fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti: profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti: biancheria: confezioni e calzature per bambini e neonati
 - Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio, telefono
 - Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici



sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie

- 1.5 **Mercati**: vietati salvo che per alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici
- 1.6 Attività **alberghiera**: ammessa nel rispetto delle linee guida;
- 1.7. Sagre, fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi: vietate.
- 1.8. Attività **ristorazione** (bar, ristoranti, pasticcerie, gelaterie): chiusa; ammessa la ristorazione a domicilio, senza limiti di orario; ammessa l'attività di ristorazione per asporto fino alle 22, tranne che per i bar che fanno asporto, nel qual caso l'orario massimo è quello delle 18; ammesso il **servizio mensa**, anche esterno (purché con contratto aziendale –non singolo lavoratore autonomo- preventivo e con identificazione dei beneficiari);
- 1.9. Attività particolari:
 - Attività giardinaggio ammessa;
 - Attività riparazione (apparecchi elettrici ed elettronici, cicli, motocicli, auto);

2) **ATTIVITA' PERSONALI**

- 2.1 Spostamenti: vietati spostamenti fuori dall'abitazione se non per lavoro, salute, necessità; **NON** vale la regola della visita una volta al giorno in altre abitazioni private;
- 2.2 Necessità ammesse: attività **motoria** (in prossimità dell'abitazione); attività **sportiva**² all'aperto e in forma individuale; non risultano limitazioni spaziali (es., lo spostamento per attività sportiva in montagna o presso fiumi per pescare non risulta vietato); spostamento per accedere agli esercizi commerciali aperti; lo spostamento deve avvenire nel comune di abitazione, salvo che nel comune di abitazione non vi sia il servizio o non sia disponibile l'attività da svolgere;
- 2.3 Sempre ammesso il rientro nell'abitazione (dopo spostamenti legittimi, in particolare avvenuti prima della istituzione della zona rossa);
- 2.4 vietato lo spostamento per turismo;
- 2.5 ammesso lo spostamento per attività di coltivazione non professionale per autoproduzione del bene di proprietà anche fuori comune;
- 2.6 ammesso lo spostamento verso seconde case, anche fuori comune (v. faq Governo, zona rossa³);
- 2.7 ammesso lo spostamento anche fuori comune per partecipazione a cerimonie funebri per parenti di secondo grado;
- 2.8 ammesso lo spostamento per partecipazione cerimonie religiose entro il Comune;
- 2.9 ammesso lo spostamento per partecipazione ad attività didattica in presenza e per corsi di formazione laddove ammessi (es. laboratori, disabilità, specializzazione medica, protezione civile);

² Per l'individuazione delle attività sportive è opportuno fare riferimento all'elenco delle federazioni sportive riconosciute e alle discipline indicate nei siti delle singole federazioni (v. <https://www.coni.it/it/federazioni-sportive-nazionali.html>).

³

Io e la mia famiglia ci siamo trasferiti nella nostra seconda casa, in un'altra Regione o Provincia autonoma, entro il 20 dicembre. Io dovrò tornare al lavoro, nella Regione (o Provincia autonoma) di provenienza, per alcuni giorni. Potrò tornare da loro dopo il 15 gennaio?

Sì. Dal 16 gennaio non è stata reiterata l'esclusione delle cd. seconde case (abitazioni non principali) ubicate fuori regione dal novero delle proprie abitazioni cui è sempre consentito il rientro (purché ovviamente già fruibili in epoche anteriori all'adozione del Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2). Pertanto, nel caso specifico, lo spostamento dalla seconda casa al luogo di lavoro nel periodo successivo al 15 gennaio può essere addotto come motivo giustificativo di un nuovo rientro nella seconda casa, in un'altra Regione o Provincia autonoma. La sussistenza di tali situazioni potrà essere comprovata anche con autodichiarazione.



2.10 feste vietate, anche dopo cerimonie.

3) ATTIVITA' DI SERVIZIO PUBBLICO

3.1 Attività educativa e scolastica: servizi per l'infanzia (0-6 anni) sospesa; attività scolastica per le elementari e medie, di primo e secondo grado è svolta a distanza tranne che per laboratori e per studenti con disabilità e con bisogni educativi speciali;

3.2 **Università**: didattica a distanza;

3.3 **musei e biblioteche**: chiusi; ammessa la prenotazione di libri presso biblioteche;

3.4 Corsi di formazione, pubblici e privati: solo a distanza, tranne quelli dell'art. 25, commi 2 e ss., Dpcm (es. specializzazione medica, guida, protezione civile, sicurezza del lavoro);

3.5 concorsi pubblici: ammesse prove scritte e preselettive in presenza sotto 30 partecipanti e secondo le linee guida;

3.6 volontariato di protezione civile: spostamento sempre ammesso.